

**FORNITURA DI TONER E CARTUCCE , NASTRI E I FOTORECETTORI, ORIGINALI E RIGENERATI NEL RISPETTO DEI CAM
STABILITI CON DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL
13.2.2014, PUBBLICATO SU G N. 58 DELL'11 .3.20 14**

Questa ASL ha recentemente aggiudicato la nuova fornitura di materiale di consumo per stampanti , originali e rigenerati/ricostruiti ed equivalenti, conformi ai Criteri ambientali minimi.

Tutti i materiali oggetto di fornitura sono conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per qualità sia per le caratteristiche tecniche, e sono in possesso del marchio CE ed a norma CEI.

L'elenco dei materiali oggetto di fornitura sono ricompresi nell'elenco allegato n. 1.

DEFINIZIONI

Toner originali

I **toner originali** sono intesi come i prodotti commercializzati con il marchio del medesimo produttore degli apparati ai quali è destinato. I prodotti dovranno pertanto essere completi di tutte le certificazioni, documentazione e marchi previsti dalla normativa di riferimento per la commercializzazione.

Toner rigenerati o ricostruiti

Sono definiti **toner rigenerati o ricostruiti** i prodotti che si ottengono da attività di recupero di cartucce esauste originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale, effettuata in base alle normative vigenti.

I prodotti rigenerati oggetto di fornitura è stata accertata la conformità ai CAM per la fornitura di cartucce toner di cui al punto 4 dell'allegato 2 del Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. dell'11 marzo 2014) del Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM).

La cartuccia rigenerata/ricostruita riporterà, pertanto, la ragione sociale del produttore, l'anno ed il mese di produzione, il codice del produttore dell'involucro originale ricostruito e l'asserzione ambientale autodichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14024, "rigenerata" o "ricostruita" o meglio, "preparata per il riutilizzo".

Toner equivalenti

Per prodotto **equivalente** si intende il materiale di consumo dotato delle caratteristiche necessarie perché possa essere ritenuto analogo in termini qualitativi e di prestazioni a quello originale ed utilizzabile sul medesimo apparato di stampa.

RACCOLTA DELLE CARTUCCE TONER ESAUSTE

Si segnala che la fornitura ricomprende anche il ritiro dei toner esausti presso i magazzini economici dei tre presidi ospedalieri della ASL di Pescara, presso i quali vengono effettuati i ritiri dei nuovi materiali, a cura e spese del fornitore dei toner.

Per tale motivazione, oltre che per l'espletamento del necessario controllo sulle quantità oggetto di fornitura:

- Verranno consegnati max due toner per macchina
- Per ogni due toner forniti dovrà essere restituito almeno un toner esausto di marca corrispondente.

E' stato, quindi, predisposto il modello di richiesta allegato, che dovrà essere compilato per la formalizzazione del ritiro e riconsegna dei materiali, presso i predetti magazzini economici.

Ai medesimi uffici potranno essere formulate – senza indugio - le segnalazioni di materiali difettosi o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e non idonee all'uso, per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici.

Si confida nella collaborazione di tutti.

1**PENALI**

| Presa in carico delle richieste di toner | Penali |
|--|----------------------------------|
| Per il primo giorno lavorativo di ritardo rispetto allo SLA previsto | 0,03% del valore della fornitura |
| per ogni giorno ulteriore | 0,05% del valore della fornitura |

| Consegna dei toner | Penali |
|--|----------------------------------|
| Per il primo giorno lavorativo di ritardo rispetto allo SLA previsto | 0,03% del valore della fornitura |
| per ogni giorno ulteriore | 0,05% del valore della fornitura |

| Presa in carico della richiesta di ritiro dei toner esausti | Penali |
|--|----------------------------------|
| Per il primo giorno lavorativo di ritardo rispetto allo SLA previsto | 0,03% del valore della fornitura |
| per ogni giorno ulteriore | 0,05% del valore della fornitura |

| Ritiro toner esausti | Penali |
|--|----------------------------------|
| Per il primo giorno lavorativo di ritardo rispetto allo SLA previsto | 0,03% del valore della fornitura |
| per ogni giorno ulteriore | 0,05% del valore della fornitura |

PARTE GENERALE

ART. 1 -Norme Generali

Art. 1 – Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà produrre, ai fini della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva, intestata a: Azienda USL di Pescara, di importo pari al 10% del valore dell'accordo quadro, sotto forma di fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto della corrispondente percentuale prevista dall'art. 93 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 solo in caso di possesso dei relativi requisiti di cui al citato articolo e lo documento nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Polizza assicurativa dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea polizza RCT/O per un massimale di € 3.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) e di € 3.000.000,00 ma con il limite di € 1.500.000,00 per singolo infortunato sulla RCO.

Tale polizza dovrà garantire:

- i danni procurati da prestatori d'opera non dipendenti, anche se cagionati con dolo e colpa grave (cc. dd. clausole "Prestatori d'opera non dipendenti" e "RC personale dei prestatori d'opera non dipendenti);
- i danni - procurati a terzi dall'aggiudicatario o da soggetti dei quali il medesimo debba rispondere - per i quali la Committente, le Società controllate e i dipendenti della Committente e delle Società Controllate possano essere chiamati in causa.

La Polizza dovrà contenere apposita clausola di vincolo in favore della ASL di Pescara recante i seguenti obblighi:

- notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla Asl di Pescara;
- non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Asl di Pescara ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dalla Asl di Pescara di concerto con il Fornitore;
- pagare esclusivamente alla Asl di Pescara, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta della Asl di Pescara stessa, e la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Compagnia anche nei confronti del Fornitore;

- notificare tempestivamente alla Asl di Pescara, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della Asl di Pescara e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale alla Asl di Pescara, fermo l'obbligo di quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo; la Asl di Pescara ha comunque la facoltà di procedere al pagamento dell'intero premio dovuto; nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate è facoltà della Asl di Pescara chiedere lo scorporo della sola garanzia di interesse della Asl di Pescara, pagando la sola quota di premio corrispondente;
- notificare alla Asl di Pescara tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione o la sua operatività;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Compagnia dall'applicazione dell'articolo 1898 C.C., previa comunicazione ad Asl di Pescara.

Il Fornitore si impegna a rilasciare apposita dichiarazione in cui lo stesso si impegna ad assumersi la piena responsabilità inerente il pagamento delle eventuali franchigie previste nella polizza, in caso di danno arrecato alla Asl di Pescara, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché di assumersi la responsabilità del pagamento diretto del danno eccedente i massimali di polizza.

La suddetta copertura non dovrà subire modifiche peggiorative per tutta la durata del contratto, incluse eventuali estensioni di durata dello stesso.

L'aggiudicatario dovrà inviare alla Asl di Pescara i documenti contrattuali attestanti l'esistenza della polizza assicurativa ed il pagamento del relativo premio, inizialmente e ad ogni rinnovo della polizza assicurativa. Il Fornitore dovrà dare evidenza al committente dei pagamenti dei premi delle annualità successive e, qualora previste, anche delle eventuali regolazioni premi.

Art. 2 – Subappalto e cessione

L'affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme del presente capitolato speciale e del contratto, ogni altra disposizione relativa alla materia in oggetto, sia vigente che successivamente emanata nel corso dell'appalto e che trovi, comunque, applicabilità alla gestione del servizio di cui trattasi.

All'affidatario è fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto.

E' altresì fatto divieto di subappaltare le prestazioni in ipotesi non riconducibili alla disciplina di cui all'art.105 del D.Lgs. 150/16, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita la cauzione definitiva e risarcimento di ogni conseguente danno.

I provvedimenti suddetti saranno adottati dalla ASL con semplice atto amministrativo.

Art. 3 - Risoluzione del contratto

La ditta appaltatrice riconosce il diritto di risoluzione del contratto all'ASL, oltre a quanto previsto dall'art.1456 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nelle seguenti fattispecie:

1. In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione che l'impresa ha reso dichiarazioni non corrispondenti al vero;

2. In caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell'impresa;
3. In caso di subappalto o cessione di attività non regolare;
4. In caso di cessazione di attività, di liquidazione, di cessione dell'impresa e/o ramo aziendale salvo riserva dell'Amministrazione ad autorizzare il subentro dell'eventuale nuova impresa;
5. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
6. In caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'impresa;
7. In caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente;
8. In caso di sospensione o interruzione o abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte della ditta affidataria;
9. In caso di ammontare complessivo delle penali superiore al 10% del valore del contratto;
10. Per transazioni, relative al presente contratto eseguite dalla ditta affidataria senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo. In tal caso il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art.3, comma 8 della Legge 136/2010;
11. E' causa di risoluzione del contratto la perdita dei requisiti generali e speciali di qualificazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore l'ASL potrà procedere, senza bisogno di messa in mora o formalità di sorta, con semplice procedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto e ogni altra azione che l'ASL stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'azione per il risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata esecuzione dello stesso ad altra impresa a carico dell'impresa appaltatrice, che sopporterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto. La ditta appaltatrice nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento.

La risoluzione del contratto per qualsiasi ragione, fa sorgere il diritto dell'Azienda Sanitaria di Chieti di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria (art.110 D.Lgs.50/2016).

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della ditta inadempiente.

La ditta affidataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità di eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice (artt.1218, 1256, 1463).

Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della Legge n°136 del 07.09.2010 e s.m.i. l'operatore economico affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto.

L'affidatario deve rendere gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i dedicato/i alla presente commessa pubblica le generalità ed il codice fiscale. Qualora ne corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'affidatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

Art. 5 – Fatturazione e pagamenti

L'affidatario è tenuto ad emettere la fatturazione nella modalità elettronica secondo diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati. La ASL è soggetta alla normativa denominata split payment ai fine dell'applicazione dell'IVA

L'Azienda, previo accertamento del regolare esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell'affidatario.

Qualora, previo accertamento, l'affidatario non dovesse risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, all'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto, l'ASL procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine entro il quale procedere alla regolazione.

Qualora l'affidataria non dovesse adempiere entro il predetto termine l'ASL procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute a soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, non si farà luogo a revisione prezzi.

Art. 6 – Contratto e spese

La stipula del contratto avviene secondo la forma ELETTRONICA, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante. Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura di affidamento ed alla stipulazione del contratto di appalto, saranno a carico dell'appaltatore, l'IVA, ove dovuta, sarà applicata ai sensi di legge.

Sarà altresì a carico dell'appaltatore ogni altro e qualsiasi onere derivante a seguito dell'affidamento nonché da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

L'appaltatore rimarrà diretto responsabile per le vertenze che dovessero insorgere con il personale dipendente a causa di rapporti contrattuali e/o versamento di contributi assicurativi agli istituti Assistenziali o Assicurativi.

Costituiscono elementi del contratto:

1. Il presente disciplinare
2. Il capitolto tecnico e generale;
3. Gli allegati
4. L'offerta tecnica ed economica del fornitore
5. L'atto deliberativo di affidamento, la cauzione definitiva, e la polizza assicurativa.

Le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 7– Trasparenza Amministrativa e Diritto di Accesso

L'Azienda in applicazione alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241 t.v. e del successivo regolamento 27 giugno 1992 n°352 t.v. ed a fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es il Capitolato Tecnico, le

Condizioni Generali di Contratto, le regole di sistema e procurement etc) nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Art. 9 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dal presente contratto fra l'ASL di Pescara e la ditta appaltatrice sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara, con esclusione di ogni altro foro sia obbligatorio che facoltativo.

Art.10 – Clausola Anticorruzione

I concorrenti sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione di contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona abbiano:

commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

- Artt.353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- Artt.323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P. in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- Omessa comunicazione ai competenti organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possono rientrare nella previsione dell'art.317 C.P.
- Omessa immediata comunicazione agli organi della ASL di qualsiasi atto d'intimazione commesso nei confronti del gestore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.